

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Ioffredi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **936/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], domiciliata in CANCELLERIA

APPELLANTE

C o n t r o

CP_1 (C.F. *C.F._1*), *CP_2* (C.F. *C.F._2*), *CP_3* (C.F. *C.F._3*), con il patrocinio dell'avv. FERDENZI GRAZIA, elettivamente domiciliato in BORGO SCACCHINI 9 PARMA, presso il difensore avv. FERDENZI GRAZIA

APPELLATI

CONCLUSIONI

Parte appellante ha concluso come da atto di appello.

Parte appellata ha concluso come da note di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha impugnato la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Parma, che, accertando l'intervenuta prescrizione del credito vantato dagli odierni appellati, per la restituzione del capitale investito e degli interessi maturati, ha riconosciuto, a favore di *CP_4*, *CP_2* e *CP_3* [...] il diritto al risarcimento dei danni, per violazione dell'obbligo di consegna dei fogli informativi relativi ai buoni fruttiferi postali oggetto di causa, contenenti indicazioni specifiche sulla scadenza degli stessi e sui termini di prescrizione del diritto al rimborso, e ha condannato l'odierna appellante al risarcimento dei danni, quantificati nel complessivo capitale versato, oltre interessi legali dalle singole date di scadenza al saldo, e spese processuali.

Quale motivo d'appello, *Parte_1* ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui considera la consegna del foglio informativo come essenziale e nella parte in cui ritiene che l'omessa informazione integri violazione, oltre che della norma specifica, di cui all'art. 6 del DM Tesoro del 19.12.2000, anche delle norme di cui agli artt. 1175 c.c. e 1176 c.c., nonché nella parte in cui considera onere di *Parte_1* fornire prova della consegna del suddetti documento e non, piuttosto, onere di controparte fornire prova dell'omessa consegna.

A parere di questo giudicante, l'appello deve essere respinto perché infondato.

E' pacifico che gli appellati hanno chiesto il rimborso dei buoni in oggetto solamente in data 20.04.2023, ovvero oltre il termine di prescrizione dei crediti.

Come esposto da parte appellante, risulta provato documentalmente quanto segue.

I Buoni Fruttiferi Postali emessi in data 08/09/2005 appartengono alla tipologia 18Mesi (serie "18A"), istituita con Decreto dell'Economia e delle Finanze del 6.10.2004 pubblicato sulla G.U. ed avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione.

Dunque, detti buoni sono scaduti l'08/03/2007 e, da tale data, è iniziato a decorrere il termine di prescrizione di dieci anni per il rimborso, che, conseguentemente, è spirato il 09/03/2017 (All. 3 – FI serie 18A).

Sui buoni prodotti in giudizio risultano, tuttavia, stampigliati solamente il generico codice "18°" e la data di emissione (08/09/2005); non il DM di emissione né il termine di prescrizione e la data di scadenza, ai fini del calcolo della decorrenza del suddetto termine di prescrizione.

Il buono emesso in data 28/05/2001 appartiene alla serie AA2, istituita con il D.M. del 29/03/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 87 del 14 aprile 2001); per tali buoni era riconosciuto un

rendimento pari al 40% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione. Poiché il buono è stato emesso il 28/05/2001, la scadenza si è verificata il 28/05/2008, con conseguente termine ultimo di rimborso il 28/05/2018 e prescrizione decennale verificatasi il 29/05/2018 (All. 3 - FI serie AA2).

Il buono prodotto in giudizio reca unicamente l'indicazione della data di emissione, non la serie né il Dm di emissione né il termine di prescrizione e la data di scadenza, ai fini del calcolo della decorrenza del suddetto termine di prescrizione.

Il buono emesso in data 27/02/2002 appartiene alla serie AA3, istituita con il D.M. del 29/03/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 87 del 14 aprile 2001); per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione. Tale buono è stato emesso il 27/02/2002, con scadenza il 27/02/2009 e ultima data di rimborso il 27/02/2019, con conseguente prescrizione decennale verificatasi il 28/02/2019 (All. 3 FI serie AA3).

Il buono prodotto in giudizio reca la stampigliatura unicamente della data di emissione (27/02/2002) ed il codice generico AA3, scritto manualmente; non il DM di emissione né il termine di prescrizione e la data di scadenza, ai fini del calcolo della decorrenza del suddetto termine di prescrizione.

Il buono emesso in data 11/05/2002, appartiene alla serie AA4, istituita con il D.M. del 29/03/2001 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale G.U. n. 87 del 14 aprile 2001); per tali buoni era riconosciuto un rendimento pari al 35% del capitale investito (al lordo delle ritenute fiscali) al compimento del settimo anno dalla data di emissione. Tale buono è stato emesso il 11/05/2002, con scadenza al 11/05/2009 ed ultima data di rimborso 11/05/2019, con conseguente prescrizione decennale verificatasi il 12/05/2019 (All. 3 - FI serie AA4).

Sul buono prodotto in giudizio risultano stampigliati unicamente la data di emissione (11/05/2002) ed il generico codice AA4; non il DM di emissione né il termine di prescrizione e la data di scadenza, ai fini del calcolo della decorrenza del suddetto termine di prescrizione.

Dall'esame dei suddetti buoni, dunque, non risulta ricavabile alcuna informazione utile e necessaria ai fini del calcolo del termine di prescrizione, il cui spirare ha determinato la perdita del diritto alla riscossione, non solo degli interessi maturati, ma anche del capitale investito.

Tuttavia, parte appellante ha allegato di avere adempiuto all'obbligo di consegna dei relativi Fogli Informativi, introdotti dall'art. 6 del DM Tesoro del 19.12.2000 (GU Serie Generale n.300 del 27.12.2000), entrato in vigore il 28.12.2000 e sostiene che sia posto a carico degli odierni appellati

l'onere di fornire prova contraria.

Tuttavia, a parere di questo giudicante, l'eccezione contrasta con il principio di vicinanza della prova, ricavabile dall'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere della prova va ripartito tenuto conto della concreta possibilità, per ciascuna delle parti in causa, di provare i fatti che ricadono nella propria sfera d'azione.

Fermo il suddetto principio, sulla base della documentazione prodotta possono, comunque, essere formulate le seguenti considerazioni.

Si osserva, in particolare, che i Fogli Informativi prodotti in giudizio da *Parte_1* non recano alcuna firma per avvenuta consegna ai ricorrenti (docc. 3-6 fascicolo di primo grado dell'appellante); tutti i buoni postali in esame, che, come già osservato, non indicano il DM di emissione, non danno, altresì, atto dell'avvenuta consegna del Foglio Informativo contenente le caratteristiche specifiche dell'investimento e solamente quelli della serie 18A recano unicamente la previsione di tale obbligo; infine, l'AGCOM, nel proprio provvedimento sanzionatorio del 18.10.2022, prodotto in primo grado dagli odierni appellati (doc. 13), in relazione alle indagini dalla stessa compiute, ha dato atto che *"Solo se richiesto dal consumatore, Pt_1 consegna anche il "FOGLIO INFORMATIVO"*. Deve, pertanto, ritenersi, in via presuntiva che, anche nel caso di specie, i fogli informativi non siano stati consegnati unitamente ai buoni oggetto di causa.

Da ultimo, in ogni caso, deve aggiungersi che i fogli informativi prodotti in giudizio da *Parte_1* contengono informazioni generiche e, dunque, insufficienti, anche se fossero stati consegnati agli investitori, a far ritenere assolto il suo obbligo informativo (come già ritenuto dalla stessa AGCOM nel provvedimento sanzionatorio citato, nel quale si legge *"Non è invece riportata la specifica data di scadenza del singolo Buono sottoscritto dal consumatore che, costituendo il termine iniziale di decorrenza del termine decennale di prescrizione, è necessaria per il calcolo della specifica data di prescrizione dello stesso"*).

Secondo questo giudicante, dunque, l'omessa consegna del foglio informativo analitico, necessaria per rendere conoscibili agli investitori le condizioni dei buoni sottoscritti, tra cui la durata degli investimenti ai fini del calcolo della prescrizione, ha comportato che gli stessi siano incorsi nella prescrizione estintiva del proprio credito anche alla restituzione del capitale investito, scoperta solo al momento della richiesta di riscossione dei buoni.

Si ritiene, infine, che, sul piano della responsabilità contrattuale, la condotta omissiva della convenuta costituisca violazione, oltre che di un'obbligazione specifica imposta dal D.M. citato, anche del

generale principio di correttezza e buona fede, di cui all'art. 1175 c.c., e del dovere diligenza professionale, imposto dall'art. 1176, cpv., c.c.

Alla luce di quanto sopra, l'appello deve essere respinto.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza.

La soccombenza dell'appellante comporta il versamento, da parte dello stesso, del doppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così decide:

respinge l'appello proposto da *Parte_1* e, per l'effetto, conferma la sentenza n. [REDACTED] emessa dal Giudice di Pace di Parma

Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro [REDACTED] per onorario, oltre rimborso forfettario del 15%, sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Dà atto che sussiste l'obbligo, per l'appellante, di versare il doppio del contributo unificato, ex art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.

Parma, 21 ottobre 2026

Il Giudice

dott. Antonella Ioffredi